

Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali (Ordinanza BDTA)

Modifica del ...

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L'ordinanza del 26 ottobre 2011¹ concernente la banca dati sul traffico di animali è modificata come segue:

Art. 3 cpv. 1 lett. g e 1^{bis}

¹ La storia dell'animale comprende i seguenti dati relativi a un singolo animale:

- g. per gli animali delle specie ovina e caprina: data e tipo delle variazioni d'effettivo secondo l'allegato 1 numero 4 nelle singole aziende detentrici di animali in cui si trova o si è trovato l'animale.

^{1bis} La completezza e la correttezza della storia di un animale delle specie bovina, ovina o caprina, di un bufalo o di un bisonte sono indicate dallo stato della storia dell'animale. Se la storia dell'animale è completa e corretta, ottiene lo stato «OK». Se è incompleta o incorretta, ottiene lo stato «incorretto». Se le notifiche non pervengono entro il termine previsto a tal fine e il corrispondente termine d'invio, la storia dell'animale ottiene lo stato «provvisoriamente OK».

Art. 7 cpv. 1^{bis} e 2

^{1bis} Per gli animali delle specie ovina e caprina, i detentori di animali devono notificare al gestore i dati di cui all'allegato 1 numero 4 lettere a–d, f e g.

² Alla macellazione di animali delle specie ovina e caprina, il macello deve notificare al gestore i dati di cui all'allegato 1 numero 4 lettera e entro tre giorni lavorativi.

Art. 8b cpv. 1 frase introduttiva

¹ Per le aziende detentrici di volatili da cortile con oltre 250 posti per gli animali da allevamento, con oltre 1000 posti per le galline ovaiole, una superficie di base del pollaio di oltre 333 m² per i polli da ingrasso o con oltre 200 m² per i tacchini da ingrasso, i detentori di animali devono notificare al gestore i seguenti dati e le rispettive mutazioni:

Art. 12 cpv. 1 lett. c^{ter}

¹ Chiunque può consultare i dati concernenti la propria persona nonché:

¹ RS 916.404.1

c^{ter}. per gli animali della specie ovina e caprina: lo stato della storia dell'animale e la data di nascita di ogni singolo animale;

Art. 14 cpv. 1 lett. d e h

¹ Le organizzazioni di allevamento, di produttori e di produzione con label, nonché i servizi d'igiene veterinaria possono acquisire presso il gestore e utilizzare i seguenti dati concernenti i loro affiliati:

- d. per animali della specie bovina, ovina e caprina, bufali e bisonti: storia e informazioni dettagliate riguardanti tutti gli animali che si trovano o si sono trovati nelle aziende detentrici di animali dei loro affiliati;
- h. *Abrogata*

Art. 20 cpv. 6

⁶ Dopo ogni notifica relativa a un animale della specie bovina, ovina e caprina, a un bufalo o a un bisonte il gestore aggiorna lo stato della storia dell'animale in questione.

Art. 29b Disposizione transitoria della modifica del ...

¹ Per gli animali della specie ovina e caprina in vita al 1° gennaio 2019 che non sono ancora registrati nella banca dati il proprietario deve notificare al gestore, entro il 31 dicembre 2019, i seguenti dati:

- a. numero BDTA dell'azienda detentrici di animali;
- b. numero d'identificazione e data di nascita dell'animale;
- c. razza, colore e sesso dell'animale;
- d. data della notifica.

² Se dev'essere notificato un evento secondo l'allegato 1 numero 4, questo animale va registrato preliminarmente.

II

L'allegato 1 è modificato secondo la versione qui annessa.

III

¹ La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2019, ad eccezione dell'articolo 8b.

² L'articolo 8b entra in vigore il ... 2018.

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Doris Leuthard
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

*Rimando alle disposizioni che introducono l'allegato
(art. 5-9, 11, 14, 15, 22 e 29)*

Dati da notificare al gestore

N. 4

4. Dati per animali delle specie caprina e ovina

Per animali della specie ovina e caprina devono essere notificati i seguenti dati:

- a. alla nascita di un animale:
 1. numero BDTA dell'azienda detentrica dell'animale,
 2. numero d'identificazione dell'animale nonché della madre e del padre,
 3. data di nascita dell'animale,
 4. razza, colore e sesso dell'animale,
 5. parti gemellari,
 6. data della notifica;
- b. all'importazione di un animale:
 1. Paese di provenienza e numero d'identificazione dell'animale nel Paese di provenienza,
 2. numero BDTA dell'azienda detentrica dell'animale,
 3. numero d'identificazione dell'animale,
 4. data di nascita dell'animale,
 5. razza, colore e sesso dell'animale,
 6. data d'importazione,
 7. data della notifica;
- c. all'entrata di un animale da un'altra azienda detentrica di animali in Svizzera:
 1. numero BDTA dell'azienda detentrica dell'animale,
 2. numero BDTA dell'azienda di provenienza,
 3. numero d'identificazione dell'animale,
 4. data d'entrata,
 5. data della notifica;
- d. all'uscita di un animale:
 1. numero BDTA dell'azienda detentrica dell'animale,
 2. numero d'identificazione dell'animale,
 3. data d'uscita,
 4. tipo d'uscita,
 5. data della notifica;

- e. alla macellazione di un animale:
 - 1. numero BDTA dell'azienda detentrici dell'animale,
 - 2. numero BDTA dell'azienda di provenienza,
 - 3. numero d'identificazione dell'animale,
 - 4. data di macellazione,
 - 5. data della notifica,
 - 6. esito della classificazione neutrale della qualità ai sensi dell'articolo 3 capoverso 1 OBM², se effettuata,
 - 7. numero BDTA del richiedente, se la macellazione deve essere fatta valere nell'ambito di una domanda per l'ottenimento di quote del contingente di cui all'articolo 24b OBM;
- e. alla morte di un animale:
 - 1. numero BDTA dell'azienda detentrici dell'animale,
 - 2. numero d'identificazione dell'animale,
 - 3. data di morte,
 - 4. data della notifica;
- g. all'esportazione di un animale:
 - 1. numero BDTA dell'azienda detentrici dell'animale,
 - 2. numero d'identificazione dell'animale,
 - 3. Paese di destinazione,
 - 4. data d'esportazione,
 - 5. data della notifica;